

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

- | | | |
|----|---|---|
| 3 | SOGGETTI IVA | Trasmissione telematica dei dati delle fatture - Chiarimenti operativi |
| 5 | IMPRESE | Regime di cassa per le imprese minori |
| 6 | TUTTI I SOGGETTI | Rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi |
| 8 | CONDOMINIO | Nuove modalità di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore |
| 9 | SOGGETTI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI | Credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi - Modalità di utilizzo |
| 10 | IMPRESE | Credito d'imposta per ricerca e sviluppo su brevetti acquistati da società fallita |
| 11 | ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA | Contribuzione 2017 gestione separata INPS |
| 12 | ARTIGIANI E COMMERCianti | Contribuzione 2017 artigiani e commercianti |
| 13 | DATORI DI LAVORO | Chiarimenti sul DURC <i>online</i> |
| 14 | SOGGETTI IRPEF | Codici tributo per il versamento dell'IVAFE in base all'accordo tra Italia e Santa Sede |

PROCEDURE PRATICHE

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 15 | AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO | Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per gli interventi condominiali |
|----|------------------------------|--|

FISCALE

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE - CHIARIMENTI OPERATIVI

Circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1

SOGGETTI IVA

Con la circ. 7.2.2017 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nonché da parte dei soggetti obbligati alla presentazione del c.d. "spesometro infrannuale" di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

REGIME OPZIONALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

L'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 consente ai soggetti passivi IVA di optare per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate e delle relative variazioni all'Agenzia delle Entrate, al fine di usufruire di alcune agevolazioni:

- accesso semplificato ai rimborsi IVA;
- riduzione di due anni dei termini di accertamento qualora sia garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.

Le informazioni da trasmettere, il formato e le regole di compilazione della comunicazione, nonché le modalità di invio dei dati sono state definite dal provv. 28.10.2016 n. 182070 e dalle specifiche tecniche allegate a quest'ultimo.

UTILIZZO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, il soggetto passivo IVA (o il suo intermediario) possono:

- trasmettere i dati delle fatture seguendo la procedura gratuita disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (anche predisponendo il file *xml* mediante un *software* di mercato);
- inviare le fatture mediante il Sistema di Interscambio (Sdi); in tal caso, i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

La circ. 1/2017 precisa che, nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino per il Sistema di Interscambio, il contribuente può scegliere se:

- inviare soltanto i dati delle altre fatture con la procedura gratuita;
- inviare i dati di tutte le fatture con la procedura ordinaria, laddove ciò risulti più agevole.

DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Con la circolare in argomento viene chiarito che i dati da trasmettere nell'ambito della comunicazione opzionale non differiscono da quelli oggetto di registrazione ai sensi degli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

Si tratta dei dati relativi alle:

- fatture emesse (annotate o da annotare);
- fatture ricevute e registrate (comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio);
- bollette doganali registrate;
- note di variazione.

Sono esclusi dalla comunicazione i dati dei documenti diversi dalla fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale, scheda carburante).

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

L'Agenzia delle Entrate precisa che le informazioni riguardano le singole fatture, indipendentemente dalle modalità di registrazione delle stesse, anche laddove si tratti di fatture di importo inferiore a 300,00 euro registrate mediante il documento riepilogativo di cui all'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96.

INDICAZIONE DELLA "NATURA DELL'OPERAZIONE"

La circ. n. 1/2017 fornisce anche chiarimenti operativi, con particolare riferimento alla compilazione del campo "Natura dell'operazione" presente nel tracciato del file "Dati-Fattura". Tale campo deve essere valorizzato soltanto nelle ipotesi in cui l'imposta non sia evidenziata nel documento, indicando la corretta codifica, da N1 a N7, che corrisponde all'annotazione presente in fattura (es. operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72, non soggette, non imponibili, esenti, soggette al regime del margine o al regime delle agenzie di viaggio, ecc.).

Relativamente alle fatture ricevute con applicazione del *reverse charge*, si precisa che:

- i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti;
- occorre valorizzare sia il campo "Imposta", sia il campo "Natura dell'operazione" (codice N6).

REGOLE APPLICABILI PER L'INVIO DELLO "SPESOMETRO"

L'Agenzia conferma che i chiarimenti relativi alla comunicazione opzionale valgono anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 21 del DL 78/2010 ("spesometro infrannuale"). Inoltre, sottolinea che anche i soggetti che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, e che sono obbligati alla trasmissione dei dati nell'ambito del nuovo "spesometro", possono usufruire dell'agevolazione connessa all'utilizzo del Sistema di Interscambio. I dati delle fatture veicolate sul SdI, infatti, si intendono automaticamente acquisiti dall'Amministrazione finanziaria anche ai fini della comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

SOGGETTI ESONERATI DALL'INVIO DELLO SPESOMETRO

Con l'occasione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono esonerati dall'invio dello "spesometro":

- i produttori agricoli che applicano il regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72, purché operanti nelle zone montane ex art. 9 del DPR 601/73;
- i soggetti in regime forfetario (ex L. 190/2014) e i soggetti che applicano il c.d. "regime dei minimi" (ex DL 98/2011).

Beneficiano, invece, si un esonero "parziale" dall'obbligo in argomento:

- i produttori agricoli che applicano il regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 operanti in zone diverse da quelle montane, i quali comunicano unicamente i dati delle autofatture emesse dai cessionari;
- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009 e le amministrazioni autonome, le quali comunicano i soli dati delle fatture emesse, laddove non veicolate mediante il Sistema di Interscambio (le fatture ricevute, infatti, sono obbligatoriamente trasmesse dai fornitori mediante SdI);
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati), i quali, per le attività rientranti nel regime agevolato, comunicano soltanto i dati delle fatture emesse (per le fatture ricevute, infatti, sono esonerati dall'obbligo di registrazione).

FISCALE

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI

Risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017

IMPRESE

Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dal 2017 del nuovo regime di cassa per le imprese minori, come definito dall'art. 1 co. 17 - 23 della L. 11.12.2016 n. 232.

TRANSITO DAL REGIME DI COMPETENZA A QUELLO DI CASSA

Per evitare che il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa determini salti o duplicazioni d'imposta trova applicazione nel 2017 la disciplina transitoria prevista dall'art. 1 co. 19 della L. 232/2016.

In applicazione di tale norma, il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 concorre alla determinazione del reddito di tale periodo d'imposta, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato e la fattura emessa; il corrispettivo di tale prestazione di servizi, quando sarà incassato nel 2017, oppure oltre, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile.

CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE

Ai fini della determinazione del reddito, sebbene il nuovo regime sia "*improntato alla cassa*", permangono alcune deroghe, individuate espressamente mediante il richiamo della specifica disciplina prevista dal TUIR, cui si applicano i criteri di competenza. L'Agenzia delle Entrate ha richiamato espressamente: plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, valore normale dei beni assegnati ai soci o destinazione degli stessi a

finalità estranee all'esercizio dell'impresa, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di *leasing*.

REGIME OPZIONALE PRESUNTIVO

Rispetto al regime contabile opzionale previsto dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73, le registrazioni devono essere effettuate entro gli ordinari termini previsti ai fini IVA e tale data assume rilevanza reddituale. Così, ad esempio, le fatture di acquisto potranno essere annotate entro i termini previsti dall'art. 19 del DPR 633/72, ossia entro la dichiarazione del secondo anno successivo, ed è a tale data di registrazione che le spese si presumono sostenute ai fini della determinazione del reddito.

FISCALE

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017

TUTTI I SOGGETTI

In occasione di Telefisco 2017, sia l'Agenzia delle Entrate sia Equitalia hanno reso importanti chiarimenti in merito alla rottamazione delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, disciplinata dall'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193.

Rammentiamo che, ai sensi della norma richiamata, è possibile fruire dello stralcio delle sanzioni amministrative (contributive e tributarie) e degli interessi di mora a condizione che si presenti apposita domanda entro il 31.3.2017 e che si effettui l'intero versamento delle somme, in forma rateale o per la totalità, entro i termini di legge (luglio 2017 per le intere somme, entro il settembre 2018 se si opta per il pagamento rateale).

Deve trattarsi di carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016.

DILAZIONI DEI RUOLI IN CORSO

L'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce che, ai fini dell'ammissione alla dilazione, è necessario che, in merito alle dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 in corso, siano onorate le rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016.

Evidenziamo che, secondo la censurabile tesi di Equitalia, nonostante il dato normativo, si ritiene necessario pagare anche le rate scadute in data antecedente, salvo il debitore sia già decaduto, al 24.10.2016, dalla dilazione.

Tanto premesso, nel corso di Telefisco 2017 (quesito 5) Equitalia ha specificato che l'obbligo di pagamento delle rate non riguarda quelle derivanti da dilazioni concesse successivamente al 24.10.2016, data di entrata in vigore dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193.

PRESENTAZIONE DI DIVERSE DOMANDE

Quando è presentata la domanda di sanatoria, sono sospese le rate da dilazione dei ruoli a decorrere dall'1.1.2017 sino al termine di pagamento delle somme da definizione, o della prima rata.

Nel quesito 2, Equitalia chiarisce che, se il contribuente definisce solo una parte dei carichi, la predetta sospensione opera per questi, e non per la totalità.

Dunque, occorre continuare a versare la quota di rata imputabile ai carichi che non si definiscono, e, a tal fine, bisogna recarsi presso gli uffici dell'Agente della riscossione, per il ricalcolo della rata (trattasi di importi soggetti a liquidazione d'ufficio).

AGGIO DI RISCOSSIONE

La rottamazione dei carichi ha come effetto lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, non degli aggi di riscossione.

Tuttavia, essi vanno ricalcolati e parametrati con riferimento alle somme che occorre pagare, dunque non sulle sanzioni (quesito 5 di Equitalia).

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

L'Agenzia delle Entrate, nei quesiti 42 e 43, afferma che, se ci sono giudizi pendenti, l'estinzione si verifica a seguito del perfezionamento della definizione, quindi del pagamento puntuale e tempestivo della totalità delle somme.

La formulazione dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, secondo cui nella domanda è necessario impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso, è atecnica.

Dal punto di vista processuale, l'estinzione corrisponde non tanto alla rinuncia al ricorso (art. 44 del DLgs. 546/92) ma alla cessazione della materia del contendere (art. 46 del DLgs. 546/92).

L'effetto, in pratica, si ha in merito alle spese, che nella cessazione della materia del contendere sono automaticamente compensate.

RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

La definizione di un carico affidato all'Agente della riscossione solo parzialmente in ragione della riscossione frazionata non cagiona l'estinzione totale del giudizio (quesito 44 risposta Agenzia delle Entrate).

Ipotizziamo che il contribuente abbia perso il primo grado di giudizio, e che entro il 31.12.2016 siano stati affidati ad Equitalia i 2/3 delle imposte e i 2/3 delle sanzioni (in osservanza degli artt. 15 del DPR 602/73, 19 del DLgs. 472/97 e 68 del DLgs. 546/92).

Detti carichi possono essere oggetto di definizione, e vengono, solo in riferimento ad essi, stralciati gli interessi di mora e le sanzioni amministrative.

Per questi carichi, si verifica l'estinzione parziale del giudizio.

Se, all'esito del giudizio di secondo grado, il contribuente è vincitore, nulla dovrà corrispondere, ma non ha diritto ad alcun rimborso di quanto pagato per effetto della definizione.

Invece, se risulta soccombente, dovrà pagare la restante parte di imposte, sanzioni e interessi, ma permane lo stralcio dei 2/3 delle sanzioni e interessi di mora, in quanto la definizione non può essere messa in discussione.

SENTENZA DEL GIUDICE

A livello generale, la presenza di una sentenza, di annullamento o di conferma dell'atto impugnato, non osta alla definizione (quesito 43 risposta Agenzia delle Entrate), sempre che i carichi siano stati affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2016.

Il contribuente soccombente, ad esempio, potrebbe essere interessato a definire specie quando la sentenza, a lui favorevole, non è passata in giudicato, dovendo valutare il rischio di una soccombenza nel successivo grado di giudizio.

FISCALE

NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL'APPALTATORE

Risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2.2.2017

CONDOMINIO

Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche, introdotte dall'art. 1 co. 36 della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), alla disciplina dei versamenti delle ritenute IRPEF/IRES effettuate dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'appaltatore.

Mediante l'introduzione del co. 2-bis all'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, infatti, è stato previsto che:

- il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500,00 euro;
- anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Con la risposta n. 3 di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove disposizioni, in vigore dall'1.1.2017, si applicano anche alle ritenute relative al mese di dicembre 2016; pertanto, solo se le stesse superavano l'importo di 500,00 euro, sussisteva l'obbligo del relativo versamento entro il 16.1.2017.

DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500,00 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro

il giorno 16 del mese successivo, con la risposta n. 4 di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Esempio

Se a febbraio 2017 sono state effettuate ritenute per 400,00 euro e a marzo 2017 ritenute per 400,00 euro, entro il 16 del mese successivo (nello specifico, entro il 18.4.2017, in quanto il 16 e 17 aprile sono giorni festivi) devono essere versate ritenute per 800,00 euro.

VERSAMENTO IN BASE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

In base alla risposta n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500,00 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni perché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

Adottando la "vecchia" disciplina, infatti, si ha una parziale anticipazione del versamento delle ritenute rispetto alle regole introdotte dalla L. 232/2016, aspetto che non può quindi essere sanzionato.

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA SU FINANZIAMENTI PER EVENTI CALAMITOSI - MODALITÀ DI UTILIZZO

Prov. Agenzia Entrate 6.2.2017 n. 26891

SOGGETTI
DANNEGGIATI DA
EVENTI
CALAMITOSI

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.2.2017 n. 26891, ha fornito le istruzioni per fruire del credito d'imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni arrecati sia al patrimonio privato, per esempio immobili residenziali, sia alle attività economiche e produttive (art. 1 co. 424 della L. 208/2015).

BENEFICIARIO

Il credito d'imposta:

- è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso;
- è pari all'importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.

ISTITUTI FINANZIATORI

Gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito.

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO SU BREVETTI ACQUISTATI DA SOCIETÀ FALLITA

Ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2017 n. 19

IMPRESE

Con la ris. 14.2.2017 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.

FATTISPECIE

Nel caso di specie, una società, che svolge attività di ricerca e sviluppo, ha acquistato da una società fallita un lotto comprensivo di brevetti per invenzione e modelli di utilità, di marchi e disegni.

CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate, interpellato anche il Ministero dello Sviluppo economico per le parti di sua competenza, ha chiarito che:

- sono agevolabili i brevetti per invenzione e per modelli di utilità, rientrando tra le privative industriali agevolate, ma non i marchi e i disegni;
- sono ammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
- non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni ricompresi nel lotto, si potrebbe adottare quale criterio di ripartizione quello fondato sull'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato;
- gli investimenti realizzati dalla società fallita non possono essere imputati ai fini del calcolo della media di riferimento della società istante.

PREVIDENZA

CONTRIBUZIONE 2017 GESTIONE SEPARATA INPS

Circ. INPS 31.1.2017 n. 21

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circ. 31.1.2017 n. 21, l'INPS ha reso noto i valori delle aliquote e degli importi di riferimento per la contribuzione 2017 dovuta dagli iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335.

ALIQUOTE APPLICATE

Nella circolare in argomento si precisa che per i collaboratori e le figure assimilate l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 si attesta al 32% (più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre l'art. 1 co. 165 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ridotto al 25% (più lo 0,72%), da quest'anno, l'aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati.

Si conferma invece al 24% l'aliquota prevista per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, si precisa che le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimo annuo di reddito imponibile pari, per l'anno 2017, a 100.324,00 euro.

VALORI RETRIBUTIVI

L'INPS comunica altresì il minimale per l'accredito contributivo, che per il 2017 rimane invariato nella misura pari a 15.548,00 euro.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.731,52 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- 3.998,95 euro, per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- 5.087,31 euro, per i collaboratori che applicano l'aliquota al 32,72%.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Nella circ. 21/2017 si ricorda che obbligato al versamento dei contributi è il committente, tramite F24 telematico entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corrispondenza del compenso, mentre per i professionisti l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento va fatto alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).

PREVIDENZA

CONTRIBUZIONE 2017 ARTIGIANI E COMMERCianti

Circ. INPS 31.1.2017 n. 22

ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circ. 31.1.2017 n. 22, l'INPS ha fornito le indicazioni operative riferite alla contribuzione 2017 per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, riportando:

- i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito;
- le modalità di determinazione dei versamenti dovuti per quest'anno.

MINIMALE E MASSIMALE

Nella circolare in esame si evidenzia che i valori retributivi sui quali applicare le aliquote e determinare le contribuzioni sono rimasti invariati, questo perché la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al periodo 2015-2016 è risultata negativa (-0,1%).

Infatti, l'art. 1 co. 287 della L. 208/2015 stabilisce che il valore del predetto indice ISTAT, da utilizzare quale parametro per determinare annualmente i valori retributivi, non può essere inferiore a zero, pertanto:

- il minimale di reddito per il 2017, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, si conferma pertanto a quota 15.548,00 euro;
- il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.96, ovvero a 100.324,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data o successivamente.

Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, l'INPS precisa che il contributo per quest'anno è dovuto sui redditi prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.548,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2017, a 46.123,00 euro, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l'aumento dell'aliquota dell'1% disposto dall'art. 3-ter del DL 384/92.

ALIQUOTE APPLICATE

Con riferimento al valore delle aliquote, l'INPS ricorda il consueto incremento dello 0,45% dell'aliquota "base" – così come previsto dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011 – per un importo complessivo, per il 2017, pari al 23,55%, a cui vanno applicati specifici incrementi o riduzioni.

Sul punto, si precisa che per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,09%, per un valore totale dell'aliquota pari al 23,64%, a titolo di aliquota aggiuntiva ex

art. 5 del DLgs. 207/96, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,55% per gli artigiani e 20,64% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 co. 1 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Per quanto riguarda il versamento dei contributi mediante il modello F24, si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del:

- 16.5.2017;
- 21.8.2017;
- 16.11.2017;
- 16.2.2018.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017, dovranno essere effettuati secondo i termini stabiliti per i versamenti IRPEF.

LAVORO

CHIARIMENTI SUL DURC *ONLINE*

Circ. INPS 31.1.2017 n. 17

DATORI DI
LAVORO

La circ. INPS 31.1.2017 n. 17 ha riepilogato le modifiche apportate alla disciplina del DURC *online*, da parte del DM 23.2.2016, applicabili alle nuove richieste e a quelle in istruttoria alla data del 31.1.2017.

SETTORE EDILE

Le novità hanno riguardato l'ambito soggettivo della verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del DM 30.1.2015, che è stato esteso, oltre che alle imprese classificate ai fini previdenziali nel settore dell'edilizia, anche a quelle che, benché non siano classificate nel settore edile, applichino il relativo CCNL.

La procedura "DURC *online*" sarà adeguata alla modifica normativa, con la conseguenza che tutte le richieste inserite sui portali INPS e INAIL saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse edili.

IMPRESSE SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI

Il DM 23.2.2016 ha rivisto le ipotesi di verifica della regolarità contributiva delle imprese soggette a procedure concorsuali, di cui all'art. 5 co. 2 e 3 del DM 30.1.2015.

In particolare, il nuovo testo del citato art. 5:

- da un lato, estende alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e a quelle in amministrazione straordinaria ex DL 347/2003 (conv. L. 39/2004), oltre che alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/99, il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all'autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura;
- dall'altro, non subordina più tale attestazione all'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.

Resta fermo che l'impresa debba aver regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

FISCALE

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IVAFE IN BASE ALL'ACCORDO TRA ITALIA E SANTA SEDE

Ris. Agenzia delle Entrate 9.2.2017 n. 17

SOGGETTI IRPEF

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, secondo il sistema semplificato previsto dalla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale, siglata l'1.4.2015.

Nello specifico, per consentire il versamento dell'IVIE, tramite modello F24, da parte del rappresentante fiscale degli Enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "1851", denominato "*Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Convenzione 1° aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede - SALDO*";
- "1852", denominato "*Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Convenzione 1° aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede - ACCONTO*".

L'Agenzia ha altresì precisato che il versamento da parte del rappresentante fiscale, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti rappresentati.

FISCALE

PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE PER GLI INTERVENTI CONDOMINIALI

DM 1.12.2016, provv. Agenzia Entrate 27.1.2017 n. 19969
e Risposte Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con il DM 1.12.2016 (pubblicato sulla G.U. 20.12.2016 n. 296) sono stati previsti nuovi obblighi di comunicazione di dati relativi agli oneri detraibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, è stata prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti:

- le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;
- effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Con il provv. 27.1.2017 n. 19969, l'Agenzia delle Entrate:

- ha stabilito le modalità attuative per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni;
- ha approvato le relative specifiche tecniche.

DECORRENZA

Il nuovo obbligo di comunicazione si applica a partire dai dati relativi al 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 15.4.2017.

TERMINE DI INVIO

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

I dati relativi al 2016 devono quindi essere trasmessi entro il 28.2.2017.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (risposte alle FAQ disponibili sul relativo sito www.agenziaentrate.gov.it), sono obbligati alla comunicazione in esame gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento, anche se si tratta di condomini fino ad otto condòmini (c.d. "condomìni minimi").

In relazione alla comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2016, l'obbligo ricade quindi sull'amministratore in carica al 31.12.2016.

Condomini senza amministratore

Se, invece, nel "condominio minimo" non si è provveduto a nominare un amministratore, l'Agenzia ha chiarito che l'obbligo di comunicazione in esame non si applica (i singoli condòmini non sono quindi tenuti alla trasmissione telematica).

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

I dati da comunicare riguardano le spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, in relazione:

- agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Nella comunicazione devono essere indicate:

- la tipologia dell'intervento;
- l'importo complessivo delle spese per ogni intervento;
- le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare, specificando se il pagamento è interamente avvenuto al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure no;
- i dati di identificazione dell'unità immobiliare;
- il codice fiscale del soggetto (persona fisica) al quale è stata attribuita la spesa, salvo situazioni particolari (es. proprietà indefinita per contenzioso sull'eredità);
- la tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa (es. proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario).

Tipologia di soggetto con la relativa quota di spesa

In relazione alla tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa, nella risposta n. 52 fornita durante Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base delle informazioni contenute nel Registro dell'Anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori devono indicare, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell'appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario), indicando nella comunicazione il codice "0".

Nel caso in cui la spesa vada attribuita a un soggetto diverso, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, nella comunicazione deve invece essere indicato il codice residuale "1" che individua le "Altre tipologie di soggetti".

Indicazione nella dichiarazione precompilata

Se le spese agevolate sono imputate alla prima tipologia di soggetti (proprietario, locatario, ecc.), verranno indicate dall'Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione precompilata.

Se, invece, le spese sono imputate a soggetti individuati con il codice residuale "1":

- saranno riportate dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata;

- dovrà quindi essere il contribuente a inserirle nella propria dichiarazione dei redditi, previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di detraibilità, modificando la dichiarazione precompilata.

DATI DEL SOGGETTO AL QUALE E' STATA ATTRIBUITA LA SPESA							
Sezione da compilare obbligatoriamente se il campo "Situazioni Particolari" assume valore 0. Altrimenti impostare a spazio i campi alfanumerici e a zero i campi numerici.							
17	79	94	16	Codice Fiscale del soggetto al quale è stata attribuita la spesa	CF	Codice fiscale. Se numerico allineare a sinistra. Non è ammessa l'indicazione della Partita IVA	Dato obbligatorio.
18	95	95	1	Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa	AN	Valori ammessi: 0 = Proprietario, Nudo proprietario, Titolare di un diritto reale di godimento, Locatario, Comodatario 1 = Altre tipologie di soggetti	Dato obbligatorio.
19	96	96	1	Flag Credito ceduto (interventi di riqualificazione energetica)	AN	Valori ammessi: 0 = Credito non ceduto 1 = Credito ceduto	Dato obbligatorio se il campo Tipologia Intervento assume i valori "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I". Negli altri casi il campo deve essere impostato a spazio.
20	97	105	9	Importo della spesa attribuita al soggetto.	NU	L'importo va espresso in Euro (parte intera). In caso di cessione del credito (Campo Flag Credito ceduto = "1"), l'importo deve comprendere anche l'ammontare del credito ceduto.	Dato obbligatorio. Per la configurazione del campo, consultare il paragrafo 4.3 del documento "Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni"

Condòmini "morosi"

Gli amministratori sono tenuti a fornire anche l'informazione relativa all'effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto.

Quindi, con riferimento alle spese sostenute nel 2016 da parte dell'amministratore di condominio, deve essere compilato il campo "Flag pagamento" indicando:

- "0", se alla data del 31.12.2016 le spese sono state pagate parzialmente o non sono state pagate da parte del beneficiario della detrazione;
- "1", se alla data del 31.12.2016 le spese sono state interamente pagate.

Nella comunicazione, infatti, deve essere indicato l'importo della spesa attribuita al soggetto e non la spesa "pagata" (risposta n. 53 dell'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017). Ciò in quanto, così come previsto dalla C.M. 1.6.99 n. 122/E (§ 4.8), "ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico".

Se il bonifico agevolato è stato effettuato dall'amministratore nell'anno 2016, può quindi accadere che, entro il 31.12.2016, il contribuente:

- abbia pagato interamente quanto dovuto per gli interventi: in tal caso, nel campo "Flag pagamento" deve essere indicato il codice "1" e la relativa spesa sarà esposta direttamente nella dichiarazione precompilata;

- non abbia pagato quanto dovuto (interamente o parzialmente): in tal caso, nel campo "Flag pagamento" deve essere indicato il codice "0" e la spesa sarà evidenziata soltanto nel foglio informativo della dichiarazione precompilata; il contribuente potrà modificare la dichiarazione e aggiungere la spesa nel caso in cui provveda al pagamento entro la data in cui presenta la propria dichiarazione.

21	106	106	1	Flag Pagamento	AN	Valori ammessi: 0 = Pagamento parzialmente o interamente non corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento 1 = Pagamento interamente corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento	Dato obbligatorio.
----	-----	-----	---	----------------	----	--	--------------------

Supercondominio

In relazione alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del c.d. "supercondominio" (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), l'Agenzia delle Entrate (risposte alle FAQ disponibili sul relativo sito www.agenziaentrate.gov.it) ha precisato che:

- qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un'unica comunicazione all'Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio;
- qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomini che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomini, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) dovrà inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:

- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- sulla base delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione

del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e ne sarà data relativa comunicazione.

Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Deve essere predisposto un *file* per ogni condominio, contenente i dati relativi a tutti gli interventi i cui pagamenti effettuati dall'amministratore sono avvenuti nell'anno di riferimento. Per ogni intervento, la presenza di un codice fiscale non valido determina lo scarto di tutti i *record* relativi al medesimo intervento.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 *MegaByte*.

TIPOLOGIE DI INVII

Gli invii telematici possono essere:

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

TIPOLOGIA DI INVIO						
3	7	7	1	Tipologia di invio	NU	Valori ammessi: 0 = Invio ordinario 1 = Invio sostitutivo 2 = Annullamento
						Dato obbligatorio.
4	8	24	17	Protocollo telematico da sostituire o annullare	NU	Dato da valorizzare esclusivamente nei casi di: - Invio sostitutivo (Tipologia invio = 1) - Annullamento (Tipologia invio = 2)

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file* contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.

RICEVUTE DI TRASMISSIONE

L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del *file*, salvo cause di forza maggiore.

RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI

Nel caso di scarto dell'intero *file* contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:

- entro il predetto termine;

- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI

Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:

- entro il previsto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.

UTILIZZO DEI DATI TRASMESSI

Oltre che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi saranno utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni.

CONSERVAZIONE DEI DATI TRASMESSI

I dati in esame saranno conservati dall'Agenzia delle Entrate fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

In relazione al periodo d'imposta 2016, tale termine è attualmente stabilito al 31.12.2022. Allo scadere di tale termine, i dati saranno integralmente e automaticamente cancellati.

REGIME SANZIONATORIO

L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Primo anno di applicazione dell'obbligo

Per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di "*lieve tardività*" nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, "*se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata*".

Tale regime è quindi applicabile alle comunicazioni in esame relative al 2016, da trasmettere entro il 28.2.2017.

Correzione dei dati trasmessi

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.